



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria
Settori tutti

E p.c.

DGSAF

Ambasciata d'Italia a Londra
c.a. Ufficio Economico e Commerciale
amb.londra@cert.esteri.it

Ufficio ICE di Londra
londra@ice.it

ANMVI
anmvi@pec.anmvi.it

FNOVI
info@pec.fnovi.it

OGGETTO: Brexit – Certificazione sanitaria degli alimenti di origine animale e fonti informative sul luogo di origine delle materie prime

In merito alle attività di certificazione sanitaria dei prodotti di origine animale che a partire dal 1° ottobre 2021 sarà necessario effettuare per l'export verso UK (GB), si comunicano le seguenti indicazioni.

Come noto, UK ha mantenuto nella propria legislazione gli stessi principi già attuati nella legislazione UE prima del 1° gennaio 2021, pertanto i controlli alle merci introdotte nel territorio britannico saranno effettuati da UK con le stesse modalità utilizzate dalla UE per i controlli delle merci importate nel territorio comunitario da Paesi Terzi.

Ne consegue che i modelli e i requisiti sanitari dei certificati predisposti da UK ricalcano quelli che la stessa UE ha disposto per le varie tipologie di prodotto di origine extra UE.

Ciò premesso, è evidente il fatto che qualsiasi prodotto o materia prima, indipendentemente dalla propria origine (comunitaria o extra comunitaria), nel momento in cui è posto sul mercato

comunitario, automaticamente rispetta i requisiti sanitari previsti dalla normativa UE e quindi anche quelli previsti dai modelli di certificato sanitario UK.

Nel compilare alcuni campi dei modelli di certificato, può tuttavia manifestarsi la necessità di individuare alcuni elementi riconducibili al luogo di origine (Es. Paese di origine della materia prima/prodotto semilavorato, numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione della materia prima/prodotto semilavorato, etc.), anche solo al fine di individuare l'esatto requisito sanitario fra quelli opzionali previsti.

A tale proposito, poiché in questa fattispecie e come sopra esplicitato il luogo di origine non influenza lo standard di sicurezza alimentare, si comunica che l'individuazione dell'origine ai fini del rilascio dei certificati sanitari per l'export verso UK (GB) di prodotti di origine animale, può essere effettuata dal certificatore sulla base della documentazione commerciale che lo stabilimento produttore deve mettere a disposizione del controllo ufficiale. Pertanto è superfluo richiedere attestazioni ufficiali emesse dai servizi ufficiali del Paese di origine se l'unico elemento da accertare è il luogo di origine dei prodotti.

Si coglie l'occasione per chiarire che tale principio può essere applicato anche in relazione alla compilazione di certificati export verso altri Paesi Terzi, laddove i requisiti sanitari da sottoscrivere sono sovrapponibili a quelli necessari a porre il prodotto sul mercato comunitario.

Con preghiera di assicurare la massima diffusione di quanto sopra esposto, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Casciello

Referenti

Nicola Santini e-mail: n.santini@sanita.it

Anna Beatrice Ciorba e-mail ab.ciorba@sanita.it